

LEGGE REGIONALE

Ammissione ai benefici della legge regionale 13.6.1978, n. 22
e successive modifiche ed integrazioni delle imprese artigiane
che abbiano fruito della sanatoria di cui alla legge 28.2.1985,
n. 47 e successive modifiche ed integrazioni

*Consiglio Regionale
della Puglia*

Legge regionale

"Ammissione ai benefici della legge regionale 13.6.1978, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni delle imprese artigiane che abbiano fruito della sanatoria di cui alla legge 28.2.1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Estensione benefici di cui alla L.R. n. 13.6.1978, ~~articolo 22~~ e successive modifiche)

Le imprese artigiane che abbiano usufruito della sanatoria di cui alla legge 28.2.1985, n. 47, parzialmente modificata con Decreto legge 23.4.1985, n. 146, convertito in legge 21.6.1985, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni, sono ammesse a fruire dei benefici previsti dalla legge regionale 13.6.1978, n. 22, ~~modificata~~ ed integrata con legge regionale 5.1.1985, n. 1 e con la legge regionale 11.4.1985, n. 7.

*Consiglio Regionale
della Puglia*

Art. 2

(Presentazione domanda)

La domanda di contributo deve, a pena di decadenza, essere presentata all'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato -Settore artigianato- entro e non oltre sei mesi decorrenti dal rilascio della concessione edilizia sanatoria con la copia autenticata della concessione edilizia medesima.

Qualora la concessione in sanatoria sia stata rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine perentorio di mesi sei decorre ^{data di} dall'entrata in vigore della presente legge.

Nella domanda di contributo l'impresa deve indicare se i lavori di costruzione, ampliamento od ammodernamento del laboratorio siano già ultimati od in corso di ultimazione.

La domanda di contributo con la copia autenticata della concessione edilizia può altresì essere spedita per posta all'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato -Settore artigianato- esclusivamente con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso, ai fini del decorso del termine di cui ai precedenti commi, fa fede la data risultante dal timbro postale apposto sul plico.

Art. 3

(Documentazione definitiva di spesa)

Le domande di contributo saranno definite sulla base delle seguenti direttive:

a) -richiesta della documentazione definitiva di spesa, da farsi con raccomandata con ricevuta di ritorno, fissando all'interessato un termine perentorio di mesi sei per la trasmissione della documentazione medesima per tutte le opere che risultino già ultimate alla data della domanda di contributo;

b) -fissazione di un termine perentorio di mesi ventiquattro da farsi con raccomandata con ricevuta di ritorno per il completamento delle opere e per la trasmissione della documentazione definitiva di spesa;

c) -perizia giurata da un professionista iscritto all'Albo, nel caso in cui i lavori di costruzione, ampliamento ed ammodernamento del laboratorio, siano stati eseguiti in economia. La perizia dovrà chiaramente definire la incidenza della manodopera, relativa alla realizzazione dell'opera, riferita ai costi vigenti all'epoca della costruzione. L'ammissione al contributo delle spese per l'acquisto dei materiali, sarà subordinata alla presentazione della documentazione definitiva di spesa. In caso di mancata presentazione della documentazione definitiva di spesa sarà ammessa a contributo la sola quota desunta dalla perizia giurata, relativa alla incidenza della manodopera.

La documentazione definitiva di spesa è quella prevista dall'art. 30 del regolamento regionale 24.5.1979, n. 2 e sue successive modifiche ed integrazioni.

(...)

*Consiglio Regionale
della Puglia*

Art. 4

(Norma finanziaria)

Per quanto non derogato nei precedenti articoli si applicano le disposizioni della legge regionale 13.6.1978, n. 22, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si fa fronte con i fondi già stanziati al Cap.0701120 del bilancio di previsione 1986.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)

Consiglio Regionale
della Puglia

E' estratto del verbale della seduta del 12.11.86 ed è conforme
al testo deliberato dal Consiglio regionale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccéro)